**LA CAMERA ARBITRALE E CONCILIATIVA - ATTIVITA’ E ORGANI**

**TITOLO I**

 **NORME GENERALI**

**Art. 1 – attuazione del regolamento
Art. 2 – norme applicabili al procedimento
Art. 3 – regole applicabili al contenuto della controversia
Art. 4 – sede dell’arbitrato
Art. 5 – lingua dell’arbitrato
art. 6 – consegna  e comunicazione dei documenti
Art. 7 – scadenze
Art. 8 – segretezza
 TITOLO II**

 **IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA
Art. 9   – Richiesta di arbitrato
Art. 10 – Memoria di risposta
Art. 11 – Proseguibilità dell’arbitrato**

Art. 11 bis – Trasmissione atti del procedimento **Art. 12 – Incapacità del Collegio Arbitrale
 TITOLO III**

 **L’ARBITRO UNICO ED EVENTUALMENTE IL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 13 – Numero degli arbitri
Art. 14 – Nomina degli arbitri
Art. 15 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con più  parti
Art. 16 – Incompatibilità
Art. 17 – Accettazione degli arbitri
Art. 18 – Attestazione di indipendenza e conferma degli arbitri
Art. 19 – Ricusazione degli arbitri
Art. 20 – Sostituzione degli arbitri
 TITOLO IV**

 **IL PROCEDIMENTO
Art. 21 – Costituzione del Collegio Arbitrale
Art. 22 – Poteri del collegio arbitrale
Art. 23 – Ordinanze del Collegio Arbitrale
Art. 24 – Incontri
Art. 25 – Istruzione probatoria
Art. 26 – Consulenza tecnica
Art. 27 – Nuove istanze
Art. 28 – Precisazione delle conclusioni
Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti
 TITOLO V**

 **IL LODO ARBITRALE
Art. 30 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo
Art. 31 – Deposito e trasmissione del lodo
Art. 32 – Scadenza per il deposito del lodo definitivo
Art. 33 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 34 – Modifica del lodo
 TITOLO VI**

 **COSTI DEL PROCEDIMENTO
Art. 35 – Valore della controversia
Art. 36 – Costi del procedimento
Art. 37 – Depositi anticipati e finali
Art. 38 – Mancato deposito dei fondi
Art. 39 – Entrata in Vigore**

 **INTRODUZIONE

LA CAMERA ARBITRALE E CONCILIATIVA**

**ATTIVITA’ E ORGANI**

**1. La Camera Arbitrale e conciliativa istituita presso FACILITA – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi di Forlì, svolge le seguenti funzioni:
a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il regolamento;
b. su istanza delle parti, nomina uno o più arbitri in procedimenti non amministrati secondo il regolamento;
c. su richiesta delle parti, nomina uno o più arbitri secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
2. La Camera Arbitrale e conciliativa realizza le attività disciplinate dal regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

 IL CONSIGLIO ARBITRALE**

**1. Il Consiglio Arbitrale ha autorità universale su tutte le materie spettanti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e attua tutti i relativi decreti, salve le competenze concesse dal regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione di FACILITA. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio Arbitrale sono di diritto, il Presidente e il Vice-Presidente di FACILITA.
3. Il Consiglio di Amministrazione di FACILITA può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani che stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono regolate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal componente più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono legittime con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione, anche in teleconferenza o videoconferenza.
7. Il Consiglio Arbitrale sceglie i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di necessità, il presidente del Consiglio Arbitrale – o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano può adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di spettanza del Consiglio Arbitrale mettendone al corrente  il Consiglio nella prima riunione successiva.
9. Il consigliere che giudichi di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell’adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

 LA SEGRETERIA GENERALE**

**1. La Segreteria Generale elabora le attività attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:
a. opera come segreteria del Consiglio Arbitrale, assistendo alla verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. espone al Consiglio Arbitrale sulla situazione dei procedimenti arbitrali;
c. trasmette i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e le proprie delibere alle parti e al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d. ritira dalle parti e dal Collegio Arbitrale tutti i documenti scritti e i resoconti;
e. istruisce e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f. porta a termine le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale;
g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché dichiarazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.**

**TITOLO I  NORME GENERALI
 ART. 1 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è attuato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale e conciliativa di FACILITA o sue Unità locali radicate su tutto il territorio Nazionale.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il regolamento è adottato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal regolamento;
b. l’altra parte approva tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.

 ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO**

**1. L procedura arbitrale è governata dal regolamento, dalle norme stabilite di comune accordo dalle parti sino all’individuazione dell’arbitro unico ed eventualmente al Collegio Arbitrale in quanto compatibili con il regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dall’arbitro unico o eventualmente dal Collegio Arbitrale.
2. In ogni caso, sono fatte salve le regole tassative applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

 ART. 3 – REGOLE APPLICABILI AL CONTENUTO DELLA CONTROVERSIA**

**1. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale risolve il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno esplicitamente previsto che decida secondo equità.
2. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale decide secondo le regole decise dalle parti.
3. In mancanza della unanime indicazione prevista dal comma 2, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale applica le regole che giudica idonee, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza considerevole nel caso di specie.
4. Comunque, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale tiene conto degli usi e delle consuetudini del commercio.

 ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO**

**1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nell’accordo arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Forlì.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può stabilire la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra condizione.
4. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo differente dalla sede udienze o altre azioni  della  procedura.

 ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO**

**1. La lingua dell’arbitrato è decisa di comune accordo dalle parti nell’accordo arbitrale o in seguito sino alla costituzione dell’Arbitro Unico o eventualmente al Collegio Arbitrale.
2. In mancanza di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è stabilita dall’Arbitro Unico o eventualmente dal Collegio Arbitrale.
3. L’Arbitro Unico ed eventualmente il Collegio Arbitrale può permettere la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può imporre  che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

 ART. 6 - CONSEGNA  E COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI**

**1. Le parti devono consegnare i documenti  presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Gli atti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La Segreteria Generale consegna alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi la documentazione e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica, p.e.c. ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

 ART. 7 – SCADENZE**

**1. Le scadenze previste dal regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale, dall’Arbitro Unico o eventualmente dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal decreto  che li stabilisce.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale possono rinviare, prima della scadenza, le scadenze da essi fissati. Le scadenze fissate a pena di decadenza possono essere prorogate soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

 ART. 8 – SEGRETEZZA**

**1. La Camera Arbitrale e conciliativa, le parti, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la segretezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
A fini di studio, la Camera Arbitrale e conciliativa può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

 II - IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA

 ART. 9 RICHIESTA DI ARBITRATO**

**1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale  l’istanza di arbitrato.
2. L’istanza è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura. L’istanza deve essere completa di:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. la spiegazione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le istruzioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale informazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali informazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme attuabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale invia la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del ricevimento. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

 ART. 10 MEMORIA DI RISPOSTA**

**1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con presumibile  domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore provvisto di procura che deve contenere:
a. il nome e il domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria Generale invia la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.
4. Nell’ipotesi in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

 ART. 11  PROSEGUIBILITA’ DELL’ARBITRATO**

**1. Se una parte rifiuta l’applicabilità del Regolamento prima della individuazione del Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilità o l’improseguibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni provvedimento dell’Arbitro Unico o eventualmente del Collegio Arbitrale al riguardo.**

**ART. 11 BIS**

**Gli atti del procedimento arbitrale, così come i provvedimenti ovvero le comunicazioni resi dal Collegio Arbitrale, potranno essere trasmessi attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata**

 **ART. 12 – INCAPACITA’  DEL L’ARBITRO UNICO**

 **O EVENTUALMENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE**

**L’eccezione circa la sussistenza, la legittimità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza dell’Arbitro Unico o Collegio Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.

 TITOLO III – L’ARBITRO UNICO O EVENTUALMENTE IL COLLEGIO ARBITRALE

 ART. 13 NUMERO DEGLI ARBITRI**

**1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. Se, le parti sono in disaccordo sul numero degli arbitri, il Collegio Arbitrale è formato da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale, pur prediligendo l’Arbitro Unico può assegnare  la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

 ART. 14 NOMINA DEGLI ARBITRI**

**1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nell’accordo arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nell’accordo arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare una scadenza, tale scadenza viene accordato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nell’accordo arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
b. il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono deliberare che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro la scadenza indicata dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o eventualmente o quale presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

 ART. 15 NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PIÙ  PARTI**

**1. In presenza di una domanda presentata da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e l’accordo arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che l’accordo arbitrale non deleghi la nomina dell’intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto l’accordo arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina fatta dalle parti, nomina il Collegio Arbitrale.

 ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ**

**Non possono essere nominati arbitri:
a. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale, nonché i revisori dei conti se esistenti, della Camera Arbitrale;
b. gli eventuali dipendenti della Camera Arbitrale;
c. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), fatta salva la diversa e unanime volontà delle parti.

 ART. 17 ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI**

**La Segreteria Generale comunica all’Arbitro Unico o eventualmente agli arbitri la loro nomina.**

**Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione.

 ART. 18 ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI**

**1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono inviare alla Segreteria Generale l’attestazione di indipendenza.
2. Nell’attestazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

 ART. 19 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI**

**1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo  valido  a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

 ART. 20 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

**1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti casi:
a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l'arbitro non è confermato;
c. l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Collegio Arbitrale,
licenzia l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Collegio Arbitrale o per altro grave motivo; f. l'arbitro muore ovvero no è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 120 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Collegio Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

 TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO

 ART. 21 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE**

**1. La Segreteria Generale rimette all’arbitro o eventualmente agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti annessi, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L’arbitro unico o gli arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del l’’eventuale Collegio Arbitrale avviene con la redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale invia ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

 ART. 22 POTERI DEGLI ARBITRI**

**1. In qualunque momento del procedimento, l’Arbitro Unico può:**

**a. effettuare un tentativo di conciliazione;**

**b. tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse ad affrontare un procedimento di mediazione presso l’Organismo di mediazione FACILITA – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi.
2. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la loro riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

 ART. 23 – ORDINANZE DEL COLLEGIO ARBITRALE**

**1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze, in caso di pluralità di arbitri, sono pronunciate a maggioranza e in tal caso non è indispensabile  la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dall’Arbitro Unico o dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.

 ART. 24 – INCONTRI**

**1. Gli incontri sono fissati dall’Arbitro Unico o eventualmente dal Collegio Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicati alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Gli incontri dell’Arbitro Unico o eventualmente del Collegio Arbitrale sono accompagnati dalla redazione di un verbale.

 ART. 25 - ISTRUZIONE PROBATORIA**

1. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale istruisce la causa **con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene valide.
2. L’arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale analizza liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. . L’arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

 ART. 26 CONSULENZA TECNICA**

**1. L’arbitro o gli arbitri possono nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione stabilita per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

 ART. 27 NUOVE ISTANZE**

**L’Arbitro o eventualmente il Collegio Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di nuove istanze, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

 ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. , l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare una scadenza per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.

 ART. 29 TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI**

**Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così liberando l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

 V - IL LODO ARBITRALE

 ART. 30 DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO**

**1. Il lodo è deciso dall’Arbitro Unico o eventualmente dal Collegio arbitrale con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale e accettato a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deciso con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è stilato per iscritto e contiene:
a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b. l'indicazione dell’accordo arbitrale;
c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione; f. il dispositivo;
g. la determinazione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni firma deve essere indicata la data. Le firme possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria Generale segnala all’Arbitro Unico o eventualmente al Collegio arbitrale gli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

 ART. 31 DEPOSITO E TRASMISSIONE  DEL LODO**

**1. , L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro sette giorni dalla data del deposito.

 ART. 32 SCADENZA PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO**

**1. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro due mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nell’accordo arbitrale.
2. In ogni caso, la scadenza  per il deposito del lodo può essere prorogato anche d’ufficio dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti circa la proroga, dalla Segreteria.
3. Il termine è sospeso dalla Segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

 ART. 33 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO**

**1. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o definitivo.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la possibilità̀ di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

 ART. 34 MODIFICA DEL LODO**

1. L'istanza di modifica deve essere **depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. L’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale, ascoltate le parti, decreta con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento dell’Arbitro Unico o eventualmentedel Collegio Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

 TITOLO  VI  - I COSTI DEL PROCEDIMENTO

 ART. 35 VALORE DELLA CONTROVERSIA**

**1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria stabilisce il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e l’Arbitro Unico o eventualmente il Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la fissazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato del regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, qualora lo ritenga conveniente, può ripartire il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi collegati a tali domande.
4. In caso di ripartizione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Collegio Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe stabilite in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.

 ART. 36 COSTI DEL PROCEDIMENTO**

 **1. Il pagamento dei costi del procedimento è deliberato  dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di pagamento è comunicato alle parti e al Collegio Arbitrale, che lo indica nella decisione sui costi contenuta nel lodo. Il pagamento disposto dal Consiglio Arbitrale non danneggia la decisione del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale, il pagamento dei costi del procedimento è disposto dalla Segreteria della camera arbitrale.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. onorari della Camera Arbitrale;
b. onorari del Collegio Arbitrale;
c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere stabiliti onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6**- **Gli onorari dell’Arbitro Unico o eventualmente del Collegio Arbitrale sono fissati e verranno liquidati secondo le Tariffe allegate al Regolamento, tenendo conto del valore della controversia ivi indicato. Il valore della controversia si determina secondo le regole di cui al codice di procedura civile.**

**7 – Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra situazione.**

**7 bis – Per il caso in cui si rendesse necessaria la nomina di un esperto *super partes* per la risoluzione di questioni tecniche e le parti non trovassero accordo sulla scelta dell’esperto medesimo, il tecnico verrà individuato dal Collegio Arbitrale attingendo dall’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale del Foro che sarebbe competente per la causa di merito. In detta ultima ipotesi il Collegio Arbitrale valuterà con equo apprezzamento la scelta dell’esperto selezionando due nominativi dall’Albo di riferimento a cui richiederà l’invio di preventivi con il dettaglio dell’attività richiesta.**

**L’incarico all’esperto, anche per il caso di scelta da parte del Collegio Arbitrale, come in ogni altra ipotesi di parere e/o consulenza tecnica, dovrà essere comunque conferito per iscritto e direttamente dalle parti, sulle quali graveranno interamente i costi per l’attività espletata.**

 **ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI**

**1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale, stabilendo una scadenza per i relativi depositi.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, stabilendo una scadenza per i depositi.
3. La Segreteria richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando una scadenza per i depositi.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in parti uguali se la Segreteria Generale stabilisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria, qualora stabilisce valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l’intero in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria può ritenere più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria può concedere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, stabilendone le condizioni.

 ART. 38 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI**

**1. Se, una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria, può richiederlo all'altra parte e fissare una scadenza per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già fissato in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando una scadenza per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro la scadenza  fissata, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
3. Trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia dell’accordo arbitrale.

 ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE**

**1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°settembre 2014.**

 **ALLEGATO

 REGOLE DI INDICAZONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le istanze comunicate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, contribuiscono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte comunica istanze in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese indicate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è stabilito dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con successiva pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è stabilito dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito contestato in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, rettifica il valore delle istanze precedentemente comunicate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo definisce con equo giudizio.
8. La Camera Arbitrale può fissare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

 EMOLUMENTI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESE E ATTIVITÀ ESCLUSE**

**1. Sono incluse nei compensi della Camera Arbitrale fissati nelle Tariffe le successive attività:
a. coordinazione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
b. ricezione e invio degli atti;
c. controllo di regolarità formale degli atti;
d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali; e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d. 2.
Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d’ufficio.
b. apposizione marche dell'imposta di bollo sugli atti;
c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. servizi di interpretariato;
e. videoconferenza;
f. spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
g. fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.**